



CITTÀ DI COSSATO

Provincia di Biella

AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO

Servizi Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Attività Economiche e SUAP

INFORMATIVA PER I CONSUMATORI PRINCIPALI REGOLE DA OSSERVARE PER I SALDI DI FINE STAGIONE

Il Sottoscritto	
Titolare/ Legale rappresentante dell'azienda denominata	
Con sede in Cossato Via	

COMUNICA

in conformità all'ordinanza n. 94 del 13/06/2025 della Città di Cossato che individua i periodi in cui effettuare i saldi di fine stagione, che gli stessi in questo esercizio sono effettuati:

dal _____ al _____

e le principali regole a tutela dei consumatori da osservare sono le seguenti:

1	Nelle vendite di fine stagione deve essere esposto obbligatoriamente:
a)	Il prezzo normale di vendita iniziale;
b)	Lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
c)	Il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
2	E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto al punto 1.
3	I messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
4	Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione devono indicare la durata esatta della vendita stessa.
5	L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nell'indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
6	L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.
7	Le merci oggetto della vendita di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro e non equivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite di fine stagione, sempre che ciò possa essere fatto in modo equivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
8	Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
9	Nel corso delle vendite di fine stagione il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsare il prezzo pagato.
10	Nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dilazione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche con termine di paragone.

Qualora tali disposizioni vengano violate il consumatore potrà renderlo noto al Corpo di Polizia Municipale.